

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (*ex* articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201

SEZIONE A

1. Normativa di riferimento

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-*bis* del medesimo articolo che *“Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*.

L'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (*ndr* ATO) delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge il successivo articolo 202, che *“L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali”*.

A tal proposito, va specificato che a seguito della sopravvenuta abrogazione del comma 5 dell'articolo 113 del d. lgs. n. 267 del 2000, la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi – a cui, peraltro, fa rinvio il citato articolo 202 – che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la declaratoria di incostituzionalità (*cf*r sentenza Corte costituzionale n. 199 del 2012) dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice unionista.

Tale aspetto è stato già posto in evidenza con la delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che in materia di servizi pubblici locali indica, quale criterio direttivo, la *“individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”* (articolo 19, comma 1, lett. e).

Nuovamente, **con legge 5 agosto 2022, n. 118 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021")**, è stata disposta delega al Governo per la riorganizzazione della disciplina in materia di servizi pubblici locali, individuando, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la *“razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”* (articolo 8, comma 2, lett. f).

Tutto ciò premesso, il quadro che ne risulta in tema di modelli gestionali funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali, conformemente all'ordinamento europeo, è così composto:

- gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

- gara a evidenza pubblica esperita per la selezione del *partner* privato di una società mista, con l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- ricorso allo strumento dell'*in house providing*, sussistendone le condizioni tracciate dal vigente quadro normativo.

In proposito, **l'articolo 2 della direttiva concessioni 2014/23/UE** (significativamente rubricato "Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche") riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico:

- i) avvalendosi delle proprie risorse,
- ii) ovvero in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici,
- iii) ovvero - ancora mediante conferimento ad operatori economici esterni e "*riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici*".

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", entrato in vigore il 31 dicembre 2022, rileva in materia con particolare riferimento ai seguenti articoli: – articolo 3, comma 2: "*L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni*";

– **articolo 14, commi 2 e 3**: "*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*";

– **articolo 17, comma 2**: "*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del*

mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30".

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...] a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*.

Tali previsioni sono completate da quelle previste all'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 che, in particolare, prescrive che *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"* (comma 1), *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"* (comma 3) e *"La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"* (comma 3-bis).

Va, da ultimo, considerato che a decorrere dall'1 luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*, (ndr così previsto dall'articolo 229) che, a far data dalla medesima data, abroga le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr articolo 226, comma 1) sebbene *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"* (cfr comma 5, articolo 226).

A tal proposito, la recente deliberazione n. 145/2023/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha osservato che *"Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2). Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 (per la quale devono concorrere le seguenti condizioni della cooperazione: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali*

all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione), il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court" (par. I.2.1, pag. 15).

La Regione Abruzzo con L.R. n. 36/2013 recante "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha istituito, tra l'altro, l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, ha stabilito:

- che "le funzioni già esercitate dall'A.d.A. di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR, istituita ai sensi dell'articolo 4, che svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio";
- e disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) "*I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4*";

Successivamente l'Assemblea dell'AGIR si è insediata in data 31 maggio 2018 ed in data 30 luglio 2018 sono state effettuate l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

Con nota del 9 agosto 2022, il presidente dell'assemblea dei sindaci dell'AGIR ha comunicato:

- a) che l'assemblea dei sindaci dell'AGIR ha proceduto, nella seduta del 31 Maggio 2022, alla nomina del direttore generale, nella persona dell'Ing. Luca Zaccagnini, e del revisore dei conti, nella persona del dott. Carlo Garofalo;
- b) che definite le nomine dei predetti organi, sono state avviate le procedure amministrative tese alla contrattualizzazione dei professionisti, condizione necessaria per l'operatività dell'Autorità, che sarà comunicata nelle forme previste dall'art. 6, co.4-bis della L.R. 36/2013 e s.m.i;

In ultimo con nota dell'11 GENNAIO 2024, il Direttore dell'AGIR ha comunicato che:

1. a norma di quanto previsto dall'art. 17, co.13,14 della L.R.36/2013 e s.m.i., a seguito della comunicazione di piena operatività dell'AGIR è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.
2. che la norma, volta a salvaguardare le funzioni dell'Autorità e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR.
3. che in forza di detta previsione, l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 co. 1 L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:

- a) tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
 - b) oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte".
4. Che quest'ultima ipotesi richiede tuttavia l'intervento dell'Autorità. Infatti, l'esercizio delle funzioni dell'ente locale deve necessariamente avvenire per il tramite di AGIR, stante il divieto di indire procedure autonome (art. 17 co. 13 e 14 L.R. 36/2013).
5. Che qualora invece, il Comune intenda affidare il servizio alla propria società con le modalità "in-house" potrà effettuare autonomamente l'affidamento senza ricorrere alla scrivente Autorità – anche per un affidamento pluriennale – nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la procedura di affidamento deve essere effettuata conformemente al disposto degli artt. 14 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
 - b) i documenti progettuali devono essere conformi ai vigenti indirizzi tecnici e normativi in materia, con particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore nonché a quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023;
 - c) negli atti contrattuali dovrà essere inserita obbligatoriamente la seguente clausola di salvaguardia: "Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti e deve essere calcolato secondo lo schema del valore di subentro stabilito da ARERA".
6. che l'affidamento potrà essere effettuato solo a seguito della verifica della scrivente Autorità della coerenza degli atti progettuali ai disposti normativi e tecnici sopra richiamati.

In conclusione, ai fini di poter disporre l'affidamento diretto ad una società *in house* è richiesta la previa verifica, da trasfondere in un'apposita relazione, dei seguenti elementi:

- a) sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- c) le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- d) i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

SEZIONE B

1. Obblighi di servizio pubblico e universale

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto terzo.

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che a livello nazionale e regionale.

Si tratta di obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

La *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

La Commissione europea, nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM 2003-270), ha individuato una possibile serie di tali obblighi di pubblico servizio:

- universalità, nel senso cioè che il servizio deve essere garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato e nuclei rurali distaccati) e ai medesimi standard qualitativi;
- continuità, nel senso cioè che non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto;
- qualità, e cioè un elevato standard nello svolgimento dei servizi con assicurazione di modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del comune;
- accessibilità in condizione di parità tra gli utenti;
- previsione di strumenti di tutela degli utenti e dei consumatori.

La direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale":

— assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

– per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.

L'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire

l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo di interesse economico generale.

Entro tali limiti è, quindi, rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della direttiva su richiamata) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione europea, 29 novembre 2005, C-297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) e comunque secondo concetti di parità.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Gli obblighi di servizio pubblico devono, quindi, rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Affinché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Lo smaltimento dei rifiuti, in particolare, e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti devono essere organizzate e gestite unitariamente, anche al fine di sfruttare le relative sinergie.

2. Caratteristiche del servizio di igiene urbana

Il servizio oggetto della presente relazione riguarda la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana e i servizi informativi con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e dei CAM approvati con decreto ministeriale 23 giugno 2022, n. 255, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022 - in vigore dal 3 dicembre 2022 – recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (CAM).

Il comune di Civita d'Antino, attraverso la società incaricata dei servizi di igiene urbana, ha l'obiettivo di incrementare le raccolte differenziate mediante raccolte selettive di frazioni di RSU e assimilati, nonché di frazioni merceologiche omogenee al fine del recupero e del riciclaggio di materie prime per la riduzione dei rifiuti da smaltire, offrendo un servizio organico sul territorio.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute. A questi principi la società affidataria dovrà sempre attenersi per il conseguimento di tali obiettivi.

Pertanto, l'azienda affidataria dovrà collaborare con l'amministrazione comunale per l'attuazione di iniziative atte a:

- migliorare e potenziare la raccolta differenziata;
- introdurre sperimentalmente ed occasionalmente nuove tipologie di riuso dei materiali in accostamento alle nuove forme di economia circolare richieste negli anni futuri;
- contenere la produzione di rifiuti;
- gestire la cessione dei materiali valorizzabili;
- assicurare l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio e per il controllo di tutte le fasi esecutive del medesimo servizio, dalla preparazione alla rendicontazione.

Rientrano nell'ambito dei servizi affidati tutte le attività, successive alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse al trattamento delle predette frazioni di rifiuto quali, ad esempio, il pretrattamento degli stessi, così come tutte le attività connesse all'individuazione degli impianti nel rispetto della vigente norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento del servizio o di parte di esso a soggetti terzi, all'eventuale attivazione di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati ad migliorare o ottimizzare i servizi svolti nell'ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata, alla stipula dei contratti ed alla gestione, coordinamento e controllo del relativo rapporto contrattuale, nonché – relativamente alla gestione relativa alla cessione dei materiali valorizzabili – le attività relative all'incasso dei relativi contributi/corrispettivi ai fini della successiva redistribuzione. I rifiuti raccolti saranno conferiti in impianti autorizzati secondo le disposizioni di legge.

A tal proposito, in qualità di contraente e sottoscrittrice del servizio in nome e per conto del comune/produttore del rifiuto urbano, la SEGEN S.p.A. dovrà verificare i termini di validità delle autorizzazioni, di rispetto dei quantitativi massimi consentiti, di adeguatezza dei codici rispetto alla tipologia di rifiuto e più in generale tutte le attività inerenti al rapporto contrattuale con gli impianti di destinazione. Essendo l'individuazione degli impianti e la stipula dei relativi contratti competenza esclusiva dell'affidataria, è espressamente posto a carico della medesima l'eventuale reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o definitive degli impianti selezionati e/o tutte le attività connesse ad ogni variazione/ modifica/ integrazione dei contratti che dovesse rendersi necessaria per assicurare il servizio affidato dal comune, ivi incluse le integrazioni occorrenti per adeguare il servizio di trasporto alle intervenute necessità, il tutto senza che tali situazioni possano costituire elemento tale da richiedere la revisione dei corrispettivi contrattuali stabiliti.

Al fine di raggiungere risultati di eccellenza sia in termini ambientali che economici l'affidataria del servizio adotterà specifici sistemi gestionali e tecnico-economici:

- collaborazione costante con l'amministrazione comunale finalizzata al controllo del territorio;
- diminuzione degli scarichi abusivi, utilizzo corretto dei cestini stradali ed aumento della raccolta differenziata;
- assistenza all'utenza;
- aumento generalizzato dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti e di igiene urbana;
- l'attivazione di iniziative tese a prevenire la produzione dei rifiuti;
- realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, i sistemi informatici di gestione del servizio;
- introduzione di eventuali nuovi metodi sperimentali incentivanti per l'aumento dell'efficienza delle raccolte differenziate.

3. Strumenti per la valutazione di efficienza e di economicità dei servizi di igiene urbana

A partire dall'anno 2020, la determinazione dei costi afferenti al settore dei rifiuti urbani è regolata da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Si tratta di un'autorità amministrativa indipendente, con la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione dei servizi a rete con adeguati livelli di qualità. Con la legge di bilancio per l'anno 2018 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e igiene ambientale.

Per le finalità sopra richiamate, ARERA ha emanato per lo specifico settore in esame il metodo tariffario rifiuti (MTR), contenuto nella delibera 443/2019/R/rif, sulla base del quale devono essere determinati i costi di esercizio e di investimento del servizio di igiene urbana per il periodo 2018-2021 e, conseguentemente, le tariffe applicate agli utenti (TARI) a partire dal 2020.

Con la delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, ARERA ha approvato il secondo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La delibera (a cui seguono i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif), confermano l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) e, in particolare:

- si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tener conto degli obiettivi di adeguamento agli

obblighi e agli standard di qualità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei correlati costi aggiuntivi;

- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie (secondo modalità e criteri di successiva definizione) e un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

In maggior dettaglio, le previsioni in tema di determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale riportate nel MTR-2 sono le seguenti:

- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell'MTR-2 del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale.

Relativamente alla regolazione della qualità del servizio in esame, si richiama la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, recante "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" e il relativo Allegato A "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (TQRIF), la quale prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni – affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ente medesimo. La società affidataria dovrà, in particolare, espletare il proprio servizio in conformità agli

standard previsti dallo schema I "livello qualitativo minimo" di cui alla matrice degli schemi regolatori previsti dall'articolo 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.

La pianificazione economico-finanziaria trasmessa da SEGEN SPA S.p.A. risulta essere in linea con le prescrizioni di ARERA su riportate.

L'offerta tecnica ed economica presentata, poi, contiene una proposta contrattuale avente durata decennale condizionata necessariamente a quanto sarà previsto dal nuovo metodo tariffario di ARERA e dal complesso di regolazioni di settore che si svilupperanno, sia sul piano nazionale che regionale.

Quanto al rispetto dei CAM (criteri minimi ambientali) relativi allo svolgimento del servizio di igiene urbana, le misure sviluppate ed attuate nel corso degli anni da SEGEN S.p.A., in coordinamento con le amministrazioni appartenenti alla compagine sociale e conferenti il servizio di igiene urbana, hanno assicurato, anticipatamente, quel profilo di qualità ambientale attualmente ricercato.

Seppur, l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal codice dei contratti pubblici, rimane nella facoltà dell'ente utilizzarli in caso di affidamento *in house* (si veda, sul punto, il decreto ministeriale

13 febbraio 2014 e deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF – pag. 7) e, nonostante ciò, gli obblighi dei livelli minimi prestazionali inerenti alcuni profili di qualità e sostenibilità ambientale del servizio sono sempre stati garantiti dalla società partecipata, anche attraverso i propri appaltatori.

Qualità ed Economicità dei servizi

Nel corso della sua attività la SEGEN Spa è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo tra le più virtuose aziende pubbliche per esperienza e professionalità nell'erogare i servizi di igiene urbana.

In tal senso sono molti i riconoscimenti nazionali e regionali che la SEGEN Spa ha ricevuto, come l'essere costantemente nella classifica dei migliori Consorzi nazionali del settore rifiuti sotto i 100.000 abitanti - "Premio speciale **Cento di questi Consorzi**" di LEGAMBIENTE, tra le poche realtà dell'intero Centro-Sud, sia come erogazione del servizio che come raggiungimento dei dati percentuali previste dalla legge.

ANNO 2016

104


COMUNI RICICLONI

Comuni Ricicloni 2016

Consorzi sotto i 100mila abitanti

POSIZ.	CONSORZIO	Prov.	Regione	Abitanti	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)	Procapite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	% RD
1	AMNU SPA	TN	Trentino-Alto Adige	60791	42,7	0,9	86,3%
2	UNIONE MONTANA FELTRINA	BL	Veneto	27962	49,6	0,8	80,9%
3	FIEMME SERVIZI SPA	TN	Trentino-Alto Adige	28094	50,4	1,1	80,2%
4	ASIA - AZ. SPECIALE IGIENE AMBIENTALE	TN	Trentino-Alto Adige	61782	65,0	1,1	82,7%
5	ESA-COM SPA	VR	Veneto	85344	66,3	1,0	81,6%
6	UNIONE DEI COMUNI DEL COROS	SS	Sardegna	14745	67,8	0,7	73,9%
7	UNIONE MONTANA AGORDINA	BL	Veneto	22230	77,4	1,1	77,4%
8	COMUNITA' DELLA VAL DI NON	TN	Trentino-Alto Adige	48484	79,4	0,9	73,3%
9	COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA	UD	Friuli-Venezia Giulia	39687	80,6	1,0	76,6%
10	COINGER	VA	Lombardia	98994	103,2	1,1	73,4%
11	SERVIZI COMUNALI SPA	BG	Lombardia	57749	112,8	1,0	69,2%
12	SEGEN SPA	AQ	Abruzzo	32897	113,4	1,0	65,7%
13	CASALASCA SERVIZI SPA	CR	Lombardia	79961	145,6	1,4	70,5%

ANNO 2017



Consorzi sotto i 100mila abitanti

POSIZ.	CUNSORZIO	Prov.	Regione	Abitanti	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)	Procapite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	% RD
1	AMNU SPA	TN	Trentino Alto Adige	61349	1,1	40,0	88,3%
2	ASIA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	TN	Trentino Alto Adige	90646	1,1	44,1	84,2%
3	FIEMME SERVIZI SPA	TN	Trentino Alto Adige	28237	1,6	50,0	82,0%
4	UNIONE MONTANA FELTRINA	BL	Veneto	29056	0,9	54,2	80,9%
5	UNIONE DEI COMUNI DEL COROS	SS	Sardegna	15990	0,8	66,5	72,8%
6	ESA-COM SPA	VR	Veneto	85236	1,0	73,1	80,4%
7	UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO	PZ	Basilicata	37119	0,7	77,1	68,2%
8	UNIONE TERR. INTERCOMUNALE DELLA CARNIA	UD	Friuli Venezia Giulia	42799	1,0	77,6	75,4%
9	UNIONE MONTANA AGORDINA	BL	Veneto	23615	1,3	78,9	76,7%
10	UNIONE DI COMUNI OLTREDDA LODIGIANO	LO	Lombardia	5833	0,8	85,1	68,4%
11	COMUNITA' DELLA VAL DI NON	TN	Trentino Alto Adige	43158	1,2	90,5	74,3%
12	SEGEN SPA	AQ	Abruzzo	38775	1,0	110,2	65,1%
13	CASALASCA SERVIZI SPA	CR	Lombardia	79538	1,4	148,0	69,9%
14	ERSU S.P.A.	LU	Toscana	73557	1,9	239,1	65,0%

ANNO 2020

CENTO DI QUESTI CONSORZI

Consorzi sotto i 100mila abitanti

POSIZ.	CONSORZIO	Prov.	Regione	Abitanti	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)	Procapite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	% RD
1	AMNU SPA	TN	TRENTINO-ALTO ADIGE	55200	41,5	1,3	88,7%
2	ASIA AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBUENTALE	TN	TRENTINO-ALTO ADIGE	84131	44,8	1,0	87,4%
3	UNIONE MONTANA AGORDINA	BL	VENETO	21518	49,0	1,5	89,2%
4	COMUNITA' DELLA VAL DI NON	TN	TRENTINO-ALTO ADIGE	59586	59,7	1,0	78,6%
5	UNIONE MONTANA FELTRINA	BL	VENETO	25978	61,8	1,1	83,3%
6	FIEMME SERVIZI SPA	TN	TRENTINO-ALTO ADIGE	28670	63,6	1,2	82,9%
7	ESA-COM SPA	VR	VENETO	91705	64,8	1,1	83,9%
8	UNIONE COMUNI OLTRE ADDA LODIGIANO	LO	LOMBARDIA	5906	87,1	1,0	74,3%
9	UNIONE TERRITORIALE INTER-COMUNALE DELLA CARNIA	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA	40669	93,5	1,2	76,8%
10	COGESA	AQ	ABRUZZO	77535	98,2	1,0	71,9%
11	SEGEN SPA	AQ	ABRUZZO	35956	107,7	1,0	68,3%
12	CASALASCA SERVIZI S.P.A.	CR	LOMBARDIA	78638	137,8	1,5	74,1%
13	A.S.V.O. SPA	VE	VENETO	96669	215,9	1,9	66,8%

ANNO 2022

Cento di questi Consorzi

CONSORZI SOTTO I 100.000 ABITANTI

Posizione in classifica e Consorzio	Prov.	Regione	Abitanti	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)	Procapite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	%RD
1 Amambiente Spa	TN	Trentino-Alto Adige	55391	37,4	1,4	88,8%
2 Asia Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	TN	Trentino-Alto Adige	62207	64,2	1,3	85,9%
3 Comunità della Val di Non	TN	Trentino-Alto Adige	51158	64,8	1,1	81,3%
4 Unione Montana Agordina	BL	Veneto	18449	65,9	1,6	88,6%
5 Unione Comuni Alto Bradano	PZ	Basilicata	37255	102,4	0,9	66,0%
6 Segen Spa	AQ	Abruzzo	35956	112,8	1,2	70,1%
7 Cogesa Spa	AQ	Abruzzo	74592	116,0	1,0	68,8%
8 Unione di Comuni Lombarda Oltreadda Lodigiano	LO	Lombardia	5740	119,6	1,2	70,6%
9 Casalasca Servizi Spa	CR	Lombardia	76461	143,6	1,6	74,6%
10 Asvo Spa	VE	Veneto	95832	198,7	1,9	68,7%

ANNO 2023

Cento di questi Consorzi

CONSORZI SOTTO I 100.000 ABITANTI

Posizione in classifica e Consorzio	Prov.	Regione	Abitanti	Pro-capite secco residuo (Kg/a/ab)	Pro-capite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	%RD
1 Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	NU	Sardegna	12.880	47,0	0,8	83,0%
2 Amambiente Spa	TN	Trentino-Alto Adige	61.976	49,5	1,1	87,7%
3 Asia Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	TN	Trentino-Alto Adige	66.856	55,0	1,1	86,8%
4 Unione Montana Agordina	BL	Veneto	18.253	56,1	1,4	88,9%
5 Unione dei Comuni del Sinello	CH	Abruzzo	5.062	57,8	0,7	76,3%
6 Comunità Montana della Val di Non	TN	Trentino-Alto Adige	50.744	60,1	1,0	83,0%
7 Unione Montana Feltrina	BL	Veneto	20.159	60,6	1,2	85,7%
8 Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine	OR	Sardegna	6.014	65,7	0,9	80,4%
9 Unione dei Comuni del Partecolla e Basso Campidano	CA	Sardegna	23.948	82,9	1,1	78,7%
10 Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti	OR	Sardegna	10.041	96,1	1,3	79,6%
11 Coinger Srl	VA	Lombardia	90.443	109,9	1,2	74,6%
12 Unione di Comuni Lombarda Ottreda Lodigiano	LO	Lombardia	5.748	127,6	1,1	68,8%
13 Segem Spa	AQ	Abruzzo	30.739	129,4	1,2	70,1%
14 Cogesa Spa	AQ	Abruzzo	69.476	131,9	1,1	66,4%
15 Casalasca Servizi Spa	CR	Lombardia	76.813	140,8	1,4	73,0%
16 Subato D Evancon Mont Cervin	AO	Valle d'Aosta	26.895	150,5	1,4	71,0%
17 Consorzio Casalese Rifiuti	AL	Piemonte	68.045	157,7	1,3	65,9%
18 A.s.v.o. Spa	VE	Veneto	92.939	210,1	1,8	68,7%

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Fra le montagne del Gennargentu, si estende per 600 chilometri quadrati, il territorio della Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai, di cui fanno parte 11 Comuni: Arizso, Arzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara. I quasi 13.000 abitanti della Comunità sono raggiunti da un servizio di raccolta domiciliare porta a porta che

prevede il ritiro di tutte le frazioni. Particolarmente lodevole, l'aver previsto la raccolta a domicilio di due tipologie di rifiuti piuttosto impattanti dal punto di vista ambientale, come i pannolini (due volte la settimana in contenitori separati) e gli oli vegetali (due volte al mese). Il ritiro presso le utenze dei rifiuti ingombranti avviene invece su prenotazione.

2022 Numero 8 RIFIUTI OSS

ANNO 2024

Cento di questi Consorzi

CONSORZI SOTTO I 100.000 ABITANTI

Posizione in classifica e Consorzio	Prov.	Regione	Abitanti	Pro-capite secco residuo (Kg/a/ab)	Pro-capite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	%RD
1 Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	NU	Sardegna	12.615	44,0	0,8	84,1%
2 Amambiente Spa	TN	Trentino-Alto Adige	63.078	57,7	1,2	86,6%
3 Asia Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	TN	Trentino-Alto Adige	67.128	58,4	1,1	86,6%
4 Unione dei Comuni Del Sinello	CH	Abruzzo	5.062	59,4	0,7	75,1%
5 Unione Montana Feltrina	BL	Veneto	22.160	63,9	1,0	82,5%
6 Unione dei Comuni Del Guilcer	OR	Sardegna	10.709	65,8	0,9	80,2%
7 Unione dei Comuni Del Barigadu	OR	Sardegna	7.352	72,5	0,8	75,8%
8 Comunita' Montana della Val di Non	TN	Trentino-Alto Adige	47.673	73,1	0,8	78,2%
9 Unione Montana Agordina	BL	Veneto	20.545	74,7	1,4	85,2%
10 Unione di Comuni dei Fenici	OR	Sardegna	10.664	78,5	1,0	78,9%
11 Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine	OR	Sardegna	5.596	79,0	0,9	76,0%
12 Unione Montana Valle Boite	BL	Veneto	4.384	82,3	1,2	81,0%
13 Consorzio Intercomunale Valle Bisirico	CS	Calabria	3.944	83,5	0,7	65,6%
14 Coinger Srl	VA	Lombardia	90.585	83,6	1,1	79,6%
15 Unione Montana Alpago	BL	Veneto	9.186	89,9	1,3	80,9%
16 Unione dei Comuni del Partecolla e Basso Campidano	CA	Sardegna	23.936	91,1	1,0	76,1%
17 Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti	OR	Sardegna	10.024	109,9	1,3	77,3%
18 Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl	BS	Lombardia	95.704	118,7	1,2	72,5%
19 Cogesa Spa	AQ	Abruzzo	67.423	122,8	1,0	67,1%
20 Segem Spa	AQ	Abruzzo	33.447	124,5	1,1	68,1%
21 Unione di Comuni Lombarda Ottreda Lodigiano	LO	Lombardia	5.833	124,6	1,1	69,5%
22 Casalasca Servizi Spa	CR	Lombardia	77.592	142,1	1,4	72,8%
23 Subato di Evancon Mont Cervin	AO	Valle d'Aosta	30.849	158,5	1,4	68,0%
24 Trasimeno Servizi Ambientali Spa	PG	Umbria	83.769	162,2	1,3	66,0%

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Fra le montagne del Gennargentu, si estende per 600 chilometri quadrati, il territorio della Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai, di cui fanno parte 11 Comuni: Arizso, Arzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara. I quasi 13.000 abitanti della Comunità sono raggiunti da un servizio di raccolta domiciliare porta a porta che

prevede il ritiro di tutte le frazioni. Particolarmente lodevole, l'aver previsto la raccolta a domicilio di due tipologie di rifiuti piuttosto impattanti dal punto di vista ambientale, come i pannolini (due volte la settimana in contenitori separati) e gli oli vegetali (due volte al mese). Il ritiro presso le utenze dei rifiuti ingombranti avviene invece su prenotazione.

2022 Numero 8 RIFIUTI OSS

Anno 2025

18° posto della classifica dei CONSORZI SOTTO 100.000 ABITANTI (tra le prime tre del centro-sud)

Cento di questi Consorzi

CONSORZI SOTTO I 100.000 ABITANTI

Posizione in classifica e Consorzio	Prov.	Regione	Abitanti	Pro-capite secco residuo (Kg/a/ab)	Pro-capite rifiuti urbani (Kg/g/ab)	%RD
1 Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	NU	Sardegna	12699	43,8	0,8	84,4%
2 Eka Srl - Servizi e Trasporti per l'Ambiente	SA	Campania	24374	53,6	0,7	80,1%
3 Unione dei Comuni del Sinello	CH	Abruzzo	5062	58,3	0,7	75,1%
4 Asia Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	TN	Trentino-Alto Adige	67978	58,6	1,2	86,9%
5 Amambiente Spa	TN	Trentino-Alto Adige	56121	58,7	1,3	88,0%
6 Unione Montana Feltrina	BL	Veneto	25874	59,7	1,3	86,7%
7 Comunita' Montana della Val di Non	TN	Trentino-Alto Adige	49067	70,5	1,0	82,0%
8 Unione di Comuni dei Fenici	OR	Sardegna	10591	70,9	1,0	80,8%
9 Unione dei Comuni del Guilcier	OR	Sardegna	21248	72,4	0,9	79,1%
10 Unione Montana Agordina	BL	Veneto	20446	75,3	1,7	86,6%
11 Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano	CA	Sardegna	23808	78,8	1,1	79,3%
12 Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine	OR	Sardegna	5924	79,2	0,9	76,2%
13 Unione Montana Valle del Boite	BL	Veneto	4355	82,3	1,3	81,0%
14 Coinger Srl	VA	Lombardia	90544	87,3	1,1	78,3%
15 Unione Montana Alpago	BL	Veneto	9191	89,0	1,4	82,6%
16 Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti	OR	Sardegna	10024	103,1	1,3	79,0%
17 Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.	BS	Lombardia	95926	124,6	1,3	71,9%
18 Segen Spa	AQ	Abruzzo	33722	129,1	1,3	68,7%
19 Cogesa Spa	AQ	Abruzzo	67074	131,0	1,1	67,1%
20 Unione di Comuni Lombarda Oltreadda Lodigiano	LO	Lombardia	5751	133,1	1,1	68,1%
21 Casalasca Servizi Spa	CR	Lombardia	77293	149,8	1,5	72,4%
22 Subato D'Evancon Mont Cervin	AO	Valle D'aosta	30827	158,6	1,6	69,4%
23 Trasimeno Servizi Ambientali Spa	PG	Umbria	85158	158,9	1,4	65,9%

Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Fra le montagne del Gennargentu, si estende per 600 chilometri quadrati, il territorio della Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai, di cui fanno parte 11 Comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara. I quasi 13.000 abitanti della Comunità sono raggiunti da un servizio di raccolta domiciliare porta a porta che

prevede il ritiro di tutte le frazioni. Particolarmente lodevole, l'aver previsto la raccolta a domicilio di due tipologie di rifiuti piuttosto impattanti dal punto di vista ambientale, come i pannolini (due volte la settimana in contenitori separati) e gli oli vegetali (due volte al mese). Il ritiro presso le utenze dei rifiuti ingombranti avviene invece su prenotazione.

Anche i suoi comuni serviti si sono distinti raccogliendo premi come “Comuni Ricicloni” in ambito nazionale e regionale.

Comuni Ricicloni 2016 - CLASSIFICA PROVINCIA DI L'AQUILA EDIZIONE 2016

(per SEGEN SpA i Comuni di Balsorano, Morino e San Vincenzo Valle Roveto)

Pos.	Comune	Prov	Procapite secco residuo (Kg/a/abitante)	% RD	Procapite rifiuti urbani (Kg/g/abitante)
1	<u>BALSORANO</u>	AQ	57.3	72.5	0.6
2	<u>PRATOLA PELIGNA</u>	AQ	63.2	73.9	0.9
3	<u>MORINO</u>	AQ	70.9	70.1	0.7
4	<u>SAN VINCENZO VALLE ROVETO</u>	AQ	71.2	69.1	0.6

ANNO 2017

PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

Prov	Abitanti	Comune	%RD 2016	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)
AQ	330	CASTEL DI IERI	90,0%	48,2
AQ	2139	INTRODACQUA	69,2%	57,1
AQ	1107	BUGNARA	76,3%	60,0
AQ	386	MOLINA ATERNO	73,8%	63,7
AQ	1470	MASSA D'ALBE	79,4%	65,0
AQ	268	COCULLO	65,4%	68,5
AQ	254	GAGLIANO ATERNO	77,0%	69,0
AQ	1834	BARISCIANO	72,1%	72,4
AQ	947	PREZZA	70,8%	72,9
AQ	1386	PETTORANO SUL GIZIO	80,4%	73,5
AQ	1004	CASTELVECCHIO SUBEQUO	69,5%	75,2
AQ	1174	PACENTRO	65,1%	83,3
AQ	3268	CIVITELLA ROVETO	73,9%	85,1
AQ	327	ACCIANO	81,6%	85,9
AQ	3540	BALSORANO	79,7%	86,6
AQ	737	BARETE	78,4%	97,6
AQ	1438	MORINO	70,0%	97,9
AQ	4179	PESCINA	71,5%	99,0
AQ	265	CANSANO	68,8%	104,0
AQ	2815	RAIANO	72,2%	106,7
AQ	2347	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	67,3%	110,1
AQ	902	COLLARMELE	65,7%	110,1

COMUNI SOPRA I 5.000 ABITANTI

Prov	Abitanti	Comune	%RD 2016	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)
AQ	7553	PRATOLA PELIGNA	73,7%	78,0
AQ	6079	LUCO DEI MARSI	70,5%	102,8
AQ	42603	AVEZZANO	66,8%	141,0
AQ	6913	TAGLIACOZZO	64,7%	178,1

ANNO 2018

Comune di Luco dei Marsi

AMBIENTE, LA PREMIAZIONE

Luco al primo posto tra i Comuni ricicloni

LUCO DEI MARSI

Sul podio più alto dei Comuni virtuosi nel campo della raccolta differenziata in Abruzzo sale Luco dei Marsi: con il dato record del 78%, il centro marsicano è passato dal 3° al 1° posto dei Comuni ricicloni, con oltre 5mila abitanti. Exploit premiato all'EcoForum "L'Economia circolare dei rifiuti" organizzato da Legambiente e Regione alla Provincia di Pescara dove, alla presenza del sottosegretario **Mario Mazzocca**, al termine della premiazione (Luco era rappresentato dal vicesindaco **Giorgio Giovannone**) è stato sottoscritto anche il protocollo "Plastic free", volto a ridurre gli imballaggi in plastica e a bandire l'usa e getta nell'intera regione. «Un risultato straordinario», sottolinea il sindaco, **Martina De Rosa**, «che dedicano a tutti i nostri concittadini. Stiamo conducendo un'attività costante di sensibilizzazione e di implementazione dei servizi, di concerto con la Segen (la società che gestisce il servizio di raccolta), perché questa è da sempre per la nostra giunta una battaglia prioritaria, a favore dell'ambiente e dunque della salute della collettività». Azioni che hanno protetto Luco dei Marsi al top dei Comuni ricicloni con oltre 5mila abitanti e ai primi posti in generale. «Diffondere le buone pratiche e promuovere una capillare sensibilizzazione su questi temi», aggiunge De Rosa, «ha il valore di un investimento sul futuro dei nostri figli. Andiamo avanti puntando alla realizzazione piena di un'economia circolare efficiente e diffusa, per superare il dato di oggi e fare ancora meglio. Un circuito virtuoso che porterà benefici pratici anche di tipo economico: sono in definizione una serie di misure premianti per i cittadini più attenti nella differenziazione». (m.s.)

GIORNALISMO INFORMATIVO

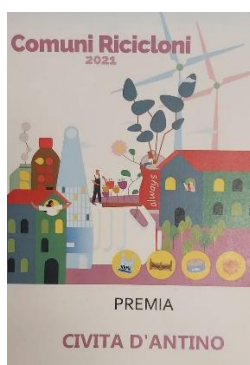
ANNO 2020

ABRUZZO | COMUNI TRA I 5.000 E 15.000 ABITANTI

classifica in base alla produzione procapite di rifiuto secco residuo

POSIZIONE	COMUNE	Provincia	Abitanti	% RD	Procapite secco residuo (Kg/a/ab)
1	PRATOLA PELIGNA	AQ	7.611	81,1%	56,5
2	SAN VITO CHIETINO	CH	5.719	76,9%	64,0
3	LUCO DEI MARSÌ	AQ	6.560	74,6%	75,0

ANNO 2021



Per quanto attiene ai dati percentuali della raccolta differenziata la SEGEN SpA (come risultante dai dati interni inviati dai Comuni alla Regione Abruzzo ed in corso di ufficializzazione), come risultante dai dati anno 2024, ha ottimamente raggiunto come media percentuale dei comuni serviti una cifra oltre il 72 %.

Dal 2006 vige un obiettivo nazionale stabilito per il 2012 che almeno il 65% dei rifiuti urbani prodotti venga differenziato.

Inoltre, la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 - Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti, all' Art. 1 (Ambito di applicazione, obiettivi e finalità), al Comma 5. la pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede l'obiettivo minimo al 2022 di RD pari al 70%.

Il Comune di Civita d'Antino ha per l'anno 2023, secondo i dati ISPRA e della Regione Abruzzo nel **19° Rapporto Raccolte Differenziate Rifiuti Urbani** del SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI ARTA ABRUZZO, una percentuale di RD pari al 74,83% **mentre i dati SEGEN SpA relativi al Comune per l'anno 2024 evidenziano un dato in netto aumento pari al 78,50%, con una RU pro capite (kg/ab/a.) pari a kg 450,00.**

Da ciò deriva che la SEGEN S.p.A., con riferimento ad i suoi comuni serviti, in particolare al Comune di Civita D’Antino, seppure proiettata al continuo miglioramento del proprio servizio, ha attualmente già dei dati ampiamente positivi.

Abruzzo

L'Aquila

Civita d'Antino

Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Abruzzo » Produzione comunale della provincia di L'Aquila » Produzione del comune di Civita d'Antino

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio					
Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2023	Comune di Civita d'Antino	947	274,010	366,185	74,83	289,35	386,68
2022	Comune di Civita d'Antino	913	303,013	405,700	74,69	331,89	444,36
2021	Comune di Civita d'Antino	913	250,855	362,403	69,22	274,76	396,94
2020	Comune di Civita d'Antino	945	270,527	375,781	71,99	286,27	397,65
2019	Comune di Civita d'Antino	967	260,182	359,939	72,29	269,06	372,22

Sempre secondo i dati ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel rapporto 2023 con riferimento all’anno 2022 (ultimo rapporto), la percentuale in Italia di RD è pari al 66,64, e nello specifico nel Nord si attesta al 73,37%, al 62,30% al Centro e al 58,95% nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla Regione Abruzzo viene assegnata una percentuale del 64,62%, con la Provincia di L’Aquila al 62,46%, quella di Chieti al 73,66%, di Pescara al 55,03% e quella di Teramo al 65,64%.

Come si può notare la SEGEN Spa ed i suoi comuni serviti, seppure proiettata al continuo miglioramento del proprio servizio, ha attualmente dati notevolmente superiori ai dati Regionali.

Come detto, i dati relativi dell’anno 2024 calcolati da SEGEN SpA (secondo la formula indicata dalla Regione) presentano un aumento della media percentuale dei comuni serviti con un dato del 72,40%, con una produzione RU pro capite (kg/ab/a.) che varia a seconda del numero di abitanti e della presenza di turisti, ma che oscilla dai 329 kg del Comune di Balsorano ai 612 kg del Comune di Tagliacozzo.

Sono quindi evidenti le performance di SEGEN SpA, sia per le percentuali di raccolta differenziata che per la produzione di RU.

Apri mappa raccolta differenziata...

Anno selezionato: 2023 ▾

Produzione nazionale

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio				
Area Geografica	Popolazione	Raccolta Differenziata (t)	Rifiuti Urbani (t)	RD (%)	RD pro capite (kg/ab. anno)	RU pro capite (kg/ab. anno)
NORD	27.490.042	10.392.978,953	14.165.343,676	73,37 %	378,06	515,29
CENTRO	11.723.875	3.878.264,744	6.224.779,892	62,30 %	330,80	530,95
SUD	19.775.832	5.232.168,355	8.878.943,758	58,93 %	264,57	448,98
ITALIA	58.989.749	19.503.412,052	29.269.067,326	66,63 %	330,62	496,17

Macroarea: SUD ▾

Anno selezionato: 2023 ▾

Produzione nazionale » Produzione regioni area: SUD

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv [Esporta tabella](#)

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio					
Regione	ISTAT	Popolazione	Raccolta Differenziata (t)	Rifiuti Urbani (t)	RD (%)	RD pro capite (kg/ab. anno)	RU pro capite (kg/ab. anno)
Abruzzo	13	1.269.963	374.203,906	579.098,541	64,62 %	294,66	456,00
Molise	14	289.413	66.855,842	109.955,947	60,80 %	231,00	379,93
Campania	15	5.590.076	1.463.183,306	2.587.008,821	56,56 %	261,75	462,79
Puglia	16	3.890.250	1.069.903,702	1.813.928,092	58,98 %	275,02	466,28
Basilicata	17	533.636	123.549,969	190.369,900	64,90 %	231,52	356,74
Calabria	18	1.838.150	400.654,702	731.010,279	54,81 %	217,97	397,69
Sicilia	19	4.794.512	1.188.879,113	2.153.695,503	55,20 %	247,97	449,20
Sardegna	20	1.569.832	544.937,815	713.876,675	76,34 %	347,13	454,75

Regione: Abruzzo ▾

Anno selezionato: 2023 ▾

Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Abruzzo

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv [Esporta tabella](#)

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio						
Regione	Provincia	Istat	Popolazione	Raccolta differenziata (t)	Rifiuti urbani (t)	Percentuale Raccolta differenziata (%)	Pro capite Raccolta differenziata (kg/ab*anno)	Pro capite Rifiuti urbani (kg/ab*anno)
Abruzzo	L'Aquila	13066	287.238	80.208,113	128.407,041	62,46%	279,24	447,04
Abruzzo	Teramo	13067	299.151	94.291,447	143.657,395	65,64%	315,20	480,22
Abruzzo	Pescara	13068	312.378	78.150,878	142.024,723	55,03%	250,18	454,66
Abruzzo	Chieti	13069	371.196	121.553,468	165.009,382	73,66%	327,46	444,53

Per quanto attiene ai costi, dalle tabelle ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) rapporto 2023 risulta che il costo medio nazionale annuo pro capite dei servizi di igiene urbana è pari a € 192,02, (al NORD è a € 173,28, al CENTRO è pari a € 233,57 e al SUD è a € 211,43) mentre il costo medio annuo pro capite dei servizi di igiene urbana della Regione Abruzzo è pari a € 177,96.

Secondo i dati forniti dall'AGIR nel corso dell'incontro avuto con i Gestori dei servizi pubblici dei rifiuti lo scorso 7 febbraio 2024 **sui dati PEF 2023**, il costo medio della gestione dei rifiuti dell'ABRUZZO è pari a 189,1 euro/anno/abitante, però con differenze notevoli tra le varie zone della Regione).



Per quanto attiene ai **costi di SEGEN S.p.A.**, il costo medio della gestione dei rifiuti è **nell'anno 2024** intorno ai 160,00 € euro/abitante (dati SEGEN SpA), mentre nel **2023** secondo i dati AGIR (in base ai dati PEF 2023) erano pari ad € 183,00, calcolando sia il costo del servizio che le attività, quali a titolo non esaustivo, le attività di bonifica del territorio, di supporto a manifestazioni e giornate ecologiche effettuate dai Comuni, l'educazione ambientale nelle scuole e nei vari Comuni, la fornitura di attrezzature sia nei CDR che agli Utenti ecc.).

Appare, quindi, un costo di gestione coerente se si considera:

- la particolare morfologia territoriale del comprensorio di SEGEN S.p.A. con Comuni montani e con molte frazioni, oltre alla presenza di notevole turismo nei mesi estivi e nel periodo natalizio.
- I dati di comuni simili per numero di residenti e morfologia territoriale (si veda ultimo campione fotografato da ISPRA relative al costo pro/capite anno 2023): Cagnano Amiterno costo pro-capite euro 177,00, Campo di Giove euro 219,00, Lucoli euro 315,00, Massa D'Albe euro 219,00, Oricola euro 300,00, Rocca di Botte euro 220,00.

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto

Area geografica	Comuni campione (n)	Tot. comuni (n)	Pop. campione (abitanti)	Pop. totale (abitanti)	Comuni campione (%)	Pop. campione (%)	Pro capite RU (kg/ab*anno)	Costo pro capite (Euro/ab*anno)	Costo per kg RU (Eurocent/kg*anno)
NORD	4.064	4.382	26.618.003	27.490.042	92,7	96,8	502,0	173,28	34,51
CENTRO	786	968	10.907.363	11.723.875	81,2	93,0	534,8	233,57	43,67
SUD	1.742	2.551	16.190.446	19.775.832	68,3	81,9	455,6	211,43	46,40
Italia	6.592	7.901	53.715.812	58.989.749	83,4	91,1	494,7	197,02	39,83

Macroarea: SUD ▾

Costi di gestione nazionali e per macroarea » Costi di gestione regioni area: SUD

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni SUD - Anno 2023

Regione	Comuni campione (n)	Tot. comuni (n)	Pop. campione (abitanti)	Pop. totale (abitanti)	Comuni campione (%)	Pop. campione (%)	Pro capite RU (kg/ab*anno)	Costo pro capite (Euro/ab*anno)	Costo per kg RU (Eurocent/kg*anno)
Abruzzo	191	305	1.013.149	1.269.963	62,6	79,8	463,6	177,96	38,38
Molise	83	136	227.435	289.413	61,0	78,6	403,0	144,25	35,79
Campania	455	550	4.918.119	5.590.076	82,7	88,0	464,7	227,22	48,89
Puglia	159	257	3.069.691	3.890.250	61,9	78,9	467,0	199,68	42,76
Basilicata	73	131	301.390	533.636	55,7	56,5	372,2	175,91	47,26
Calabria	248	404	1.439.605	1.838.150	61,4	78,3	404,0	210,73	52,17
Sicilia	251	391	3.850.155	4.794.512	64,2	80,3	460,5	217,13	47,15
Sardegna	282	377	1.370.902	1.569.832	74,8	87,3	459,2	209,54	45,63
SUD	1.742	2.551	16.190.446	19.775.832	68,3	81,9	455,6	211,43	46,40

Il Comune di Civita d'Antino, a fronte dei servizi proposti, presenta costo pro-capite intorno a € 150,00, coerente ed inferiore ai dati di comuni simili per numero di residenti e morfologia territoriale (si veda ultimo campione fotografato da ISPRA relative al costo pro/capite anno 2023): Cagnano Amiterno costo pro-capite euro 177,00, Campo di Giove euro 219,00, Lucoli euro 315,00, Massa D'Albe euro 219,00, Oricola euro 300,00, Rocca di Botte euro 220,00.

I dati del costo pro/capite del comune di Civita d'Antino **non sono presenti nel campione esaminato da ISPRA**.

I valori estrapolati da report dell'AGIR, ma anche dalle tabelle ISPRA rapporto 2023 su n. 6.592 "comuni campione" (pari al 83,04% del totale comuni di 7.901), con riferimento ad una popolazione campione dell'91,1% (oltre 53.715.812 milioni di abitanti), evidenziano che i dati dei Comuni serviti

da SEGEN Spa (media generale sopra il 72%) sono inferiori rispetto ad altri comuni anche limitrofi e gestiti da altri. Inoltre, nel corso degli ultimi 4/5 anni, i costi si sono mantenuti calmierati anche tendendo in considerazione i notevoli incrementi di vari prodotti (elettricità, gasolio, materie prime) per via del Covid e delle varie guerre. Pertanto, ne deriva che l'attuale sistema di gestione ed i relativi costi possono essere considerati particolarmente efficienti, tra i più virtuosi in Abruzzo.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati per il Comune di Civita d'Antino si pone come obiettivo quello di contribuire ad aumentare gli standard qualitativi sia nella esecuzione dei servizi offerti che nella qualità e quantità delle frazioni differenziate di rifiuto raccolto. L'esecuzione dei servizi avviene attraverso l'utilizzo di mezzi speciali allo scopo attrezzati.

Il servizio di raccolta differenziata sarà svolto su sei giorni a settimana con le seguenti cadenze di raccolta:

- 1) La raccolta dell'organico con frequenza di raccolta tre giorni a settimana
- 2) La raccolta della carta con frequenza di raccolta settimanale
- 3) La raccolta della secco residuo con frequenza di raccolta settimanale
- 4) La raccolta della plastica e metallo con frequenza di raccolta settimanale
- 5) La raccolta del vetro con frequenza di raccolta settimanale
- 6) La raccolta degli ingombranti è prevista nella modalità di raccolta domiciliare a chiamata una volta al mese su tutto il territorio comunale.
- 7) La raccolta della carta e del vetro agli **esercizi commerciali** sarà impostata con frequenze maggiori rispetto al calendario delle utenze domestiche.
- 8) La raccolta dei pannolini e pannoloni avverrà con conferimento in busta separata nei giorni di raccolta del secco residuo, della carta e della plastica.
- 9) La raccolta del verde avverrà in due giorni a settimana coincidente con due giorni di ritiro dell'organico.
- 10) TAGLIO ERBA CIMITERI nei periodi da aprile a settembre di ogni anno ogni 15 giorni
- 11) SVUOTAMENTO CESTINI DI ARREDO URBANO posizionati nel territorio comunale e nella sostituzione delle buste non più utilizzati presenti nei contenitori stessi.

Inoltre, gli Utenti del Comune di Civita d'Antino possono conferire i propri rifiuti anche nel centro di raccolta intercomunale sito in Civitella Roveto negli orari di apertura previsti.

Si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive relative al personale ed ai mezzi impiegati per l'esecuzione del servizio:

RIEPILOGO PERSONALE DA IMPIEGARE

Nella seguente tabella riportiamo il personale equivalente impiegato e relativa qualifica:

Comune	PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA			
Comune	PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA			
	MANSIONE	LIVELLO	servizio	NOTE

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	1 OPER.	2a	Raccolta P.P.	100%
	1 OPERAT	4a	Raccolta ingombranti e RAEE	9%
	1 OPERAT	4a	Trasporto e smaltimento	15%
	1 OPERAT	3a	CDR	15%

RIEPILOGO DEI MEZZI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Nella seguente tabella riportiamo rispettivamente le ore di lavoro previste, annuali e stagionali e relativo numero, per ciascuna tipologia di mezzo di cui si è previsto l'utilizzo

RIEPILOGO AUTOMEZZI	
AUTOMEZZO	QUANTITÀ
2 ASSI -10 MC	1
COSTIPATORE 5 MC su telaio 35	1
Autocarro per ritiro RAEE	1
PORTER 3 MC	1
AUTOMEZZO INGOMBRANTI	1
AUTOMEZZO CON GRU	1

Nella tabella seguente è riportato il calendario delle frequenze di raccolta nel Comune di Civita d'Antino per le utenze domestiche e non domestiche.

Si riporta a titolo esemplificativo uno schema non esaustivo dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta.

GIORN RACCOLTA	ORARIO RACCOLTA	FREQUENZE	TIPOLOGIA RIFIUTO
LUNEDÌ	6,00 – 12,20	1g /set	ORGANICO-VERDE
MARTEDÌ	6,00 – 12,20	1g/sett	PLASTICA E METALLI
MERCOLEDÌ	6,00 – 12,20	1g/sett	ORGANICO-VETRO
GIOVEDÌ	6,00 – 12,20	1g/sett	CARTA E CARTONE
VENERDÌ	6,00 – 12,20	1g/sett	ORGANICO-VERDE
SABATO	6,00 – 12,20	1g/sett	INDIFFERENZIATO-OLIO VEGETALE

CALENDARIO SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA	FREQUENZA giorni
SERVIZIO A CHIAMATA RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE	1/30
SERVIZIO A CHIAMATA RACCOLTA RUP	1/30 o all'occorrenza
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	1/60 o all'occorrenza (max n. 6/anno)
SERVIZIO RACCOLTA OLI	1/7

SERVIZIO RACCOLTA TESSILI	1/30 o all'occorrenza
SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI	DATE COMUNICATE DAL COMUNE
RACCOLTA SIRINGHE	SU SEGNALAZIONE
RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	SU SEGNALAZIONE (max. 6)
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI	3/7

La proposta prevede, inoltre, l'esecuzione di altri servizi:

- SENSIBILIZZAZIONE DELLE UTENZE: Incontri aperti al pubblico con esplicitazione delle modalità di attuazione del nuovo servizio;
- Campagne di educazione ambientale in ambito scolastico, PROGRAMMI INFORMATIVI PER LE SCUOLE
- NUMERO VERDE ATTIVO H24 → Per gli utenti che avessero necessità di contattare SEGEN S.p.A. per la prenotazione di ritiri a domicilio e per inoltrare segnalazioni, saranno messi a disposizione: - un numero verde attivo sia nei normali orari di ufficio, sia negli orari di chiusura mediante segreteria telefonica;

L' e-mail dedicata info@segen.it.

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA OPZIONE GESTIONALE DELL'IN HOUSE PROVIDING

Ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio riportata al paragrafo che precede è esposta a fattori che possono, nel tempo, influenzare in concreto la scelta amministrativa.

L'analisi della situazione in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare ed è anche un momento di diagnosi, capace di fornire, inoltre, una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia: essa permette, in altri termini, di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più adeguati a soddisfarli. Sul punto, i giudici amministrativi hanno avuto modo di ribadire che “è legittima la scelta di un comune di affidare direttamente la gestione del servizio di igiene urbana, sulla base di una relazione che evidenzia i punti di forza e gli elementi di criticità dei vari modelli attraverso i punteggi numerici” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23/2/2021 n. 1596).

Principali punti di forza, di opportunità, di debolezza e di minaccia rilevati nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana, secondo i modelli gestionali attraverso il ricorso a società in house.

Punti di forza

- Gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una “vision” che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile;

- Supporto operativo e “amministrativo” a favore dell’Ente socio, anche per gli aspetti di taglio formale tipicamente connessi alla gestione dei rifiuti, nonché, valutando sinergie con l’Ente stesso anche di coordinamento, a favore delle attività non domestiche del territorio per aspetti amministrativi e/o anche operativi dedicati;
- La possibilità, partendo dal know how maturato da SEGEN S.p.A., di calare sulla realtà comunale un progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) più adeguato e calzante rispetto a quello da sottoporre ad un soggetto esterno;
- Maggior trasparenza gestionale derivante dall’obbligo di “controllo analogo” da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell’attività operativa non solo attraverso l’esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l’esame preventivo dei principali atti di gestione;
- La riduzione della possibilità di contenzioso tra amministrazione ed esecutore del servizio;
- Conoscenza del territorio in ottica di razionalizzazione logistica, economica ed ambientale;
- Effetti leva relativi alle iniziative eventualmente intraprese o da intraprendere su territori/comuni contigui, in grado di ottimizzare le risorse, gli impegni e i risultati.
- La professionalità e competenza conosciuta e consolidata nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell’affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio;
- Per i cittadini la possibilità di identificarsi nel soggetto gestore riconoscendolo come una "buona entità" che genera valore e lavora per la collettività;
- Per il soggetto gestore che potrà contare oltre che sulla propria efficienza ed efficacia, anche sul supporto della collettività nel generare innovazioni ritenute utili dalla collettività e che pertanto accrescono le possibilità di sinergie con il soggetto gestore;
- Per il management nella "crescita" professionale e personale, e nell’orgoglio di lavorare per un soggetto efficiente nel quale i cittadini si identificano;
- Per il comune di Civita d’Antino nel poter contare su una società facente parte di un progetto pubblico che può aprire la strada a nuove progettualità che possono essere fonte di nuove opportunità, anche finanziarie, nonché di ottimizzazione e razionalizzazione della propria struttura interna appoggiando alcune attività al gestore in house;
- Nella possibilità di generare utili con dividendi unicamente a favore dei Comuni.

Per i motivi sopra esposti, e fatta salva la valutazione tecnico-economica circa la vantaggiosità della proposta tecnico-economica, si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell’azione amministrativa per i servizi di cui alla presente relazione, si configuri nella gestione per il tramite della società in house SEGEN S.p.A.

D’altro canto, l’obiettivo dell’affidamento dei servizi sopra citati alla partecipata è quello di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché mantenere il livello qualitativo dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e della qualità dei servizi.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per l’affidamento del servizio pubblico locale di raccolta rifiuti urbani nel Comune di Civita d’Antino l’ente affidante ritiene percorribile la via dell’in house.

L'appalto verrà affidato per un periodo di mesi 120 (dieci anni) dalla firma del contratto alla società SEGEN SPA nel pieno rispetto dei requisiti imposti dalla normativa vigente.

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La scelta di affidare la gestione dei servizi di igiene urbana da espletare sull'intero territorio comunale rispetta tutti i principi presenti in territori similari, tali da garantire la totale copertura dei costi di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.

I costi annui previsti per l'espletamento del servizio sono previsti nel Capitolato speciale d'appalto ed inoltre nel PEFA (piano economico finanziario di affidamento)

La scelta per l'affidamento *in house* è economicamente e finanziariamente perseguibile considerando che la Società SEGEN SPA:

- è un ente finanziariamente stabile e solido come dimostrano i suoi ultimi bilanci;
- la possibilità di monitorare e controllare la Società per tutta la durata dell'affidamento *in house* consente di garantire l'affidabilità finanziaria della Società al momento dell'affidamento e di intervenire prontamente in caso si riscontrassero difficoltà economiche che inficiassero il servizio.

L'offerta economica, determinata dagli elementi di costi del servizio riportati nella proposta progettuale, prevede oneri a carico dell'Ente, per la complessità dei servizi previsti, pari ad euro 154.935,00 annui IVA esclusa per il primo anno (2025), mentre il totale del corrispettivo dell'appalto è distribuito secondo quanto disciplinato nell'allegato Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA).

CONCLUSIONE

Il Comune, valutati gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei Servizi Pubblici Locali, intende utilizzare la modalità dell'affidamento "in house" a favore di SEGEN S.p.A. ritiene di:

- incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
- razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
- aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;

L'offerta tecnica ed economica presentata, poi, contiene una proposta contrattuale avente durata decennale, condizionata necessariamente a quanto sarà previsto dal nuovo metodo tariffario di ARERA e dal complesso di regolazioni di settore che si svilupperanno, sia sul piano nazionale che regionale.

Quanto al rispetto dei CAM (criteri minimi ambientali) relativi allo svolgimento del servizio di igiene urbana, le misure sviluppate ed attuate nel corso degli anni da SEGEN S.p.A., in coordinamento con

le amministrazioni appartenenti alla compagine sociale e conferenti il servizio di igiene urbana, hanno assicurato, anticipatamente, quel profilo di qualità ambientale attualmente ricercato.

L'affidamento *in house* alla Società SEGEN S.p.A. è ritenuto la scelta migliore per l'affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani nel Comune di Civita d'Antino in quanto:

- in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto
- la società "in house", la quale per la natura di ente strumentale dell'Amministrazione partecipante, opera (non già per fini di lucro) per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico della medesima Amministrazione;
- garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell' "in house providing";
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente;
- si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali;

In conclusione, le considerazioni sin qui esposte portano alla conclusione che sussistono le ragioni e le condizioni per procedere all'affidamento in house, ricorrendo alla società SEGEN S.p.A. s.p.a. per il servizio sopra citato e le attività connesse per la sua durata.

Per tali motivi si attesta l'opportunità degli affidamenti in oggetto, visto il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e la convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene la remuneratività del servizio e la sostenibilità dei costi e qualitativamente migliorativa rispetto a quella in essere e ad eventuali affidamenti tramite procedure di gara.

L'attuale affidamento *in house* rappresenta, dunque, la scelta percorribile nella situazione concreta del Comune di Civita d'Antino per la durata di anni 10 (dieci).

Allegati:

.....

Il Responsabile del Servizio Tecnico